

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 60

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche agli articoli 2 e 3 della l.r. 40/2001)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni) è abrogato.

2. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 40/2001 è abrogato.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 40/2001)

1. Il comma 6 dell'articolo 8, della l.r. 40/2001 è sostituito dal seguente:

“6. Non sono ammesse a beneficiare dei contributi le forme associative obbligatorie di cui all'articolo 30, comma 3 e all'articolo 31, comma 7 del d.lgs. 267/2000.”

Art. 3

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 40/2001)

1. Il comma 4 dell'articolo 9, della l.r. 40/2001 è sostituito dal seguente:

“4. Il criterio relativo alla rilevanza e alla tipologia delle funzioni e dei servizi esercitati in forma associata è applicato considerando ogni gestione associata di funzioni e servizi, compresi i servizi generali di amministrazione. Ai fini della concessione del contributo, sono rilevanti le gestioni associate di funzioni e servizi indicate nel programma di riordino territoriale, che comportano integrazione di competenze, strutture, risorse finanziarie, personale, con esclusione delle funzioni di coordinamento. I contributi sono concessi in relazione alle funzioni e ai servizi effettivamente esercitati in forma associata.”

Art. 4

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 40/2001)

1. Il comma 1 dell'articolo 10, della l.r. 40/2001 è sostituito dal seguente:

“1. Le procedure per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9 sono attivate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del programma di riordino territoriale.”

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10, della l.r. 40/2001 è inserito il seguente:

“1 bis. Gli atti di programmazione previsti dalle leggi regionali di settore, che stabiliscono incentivi per la gestione associata di funzioni e servizi comunali, possono prevedere che detti incentivi siano attribuiti anche sulla base della presente legge e del programma di riordino territoriale.”

Art. 5

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 40/2001)

1. Al comma 2 dell'articolo 11, della l.r. 40/2001 dopo le parole “è ridotto in proporzione” sono aggiunte le seguenti: “per i contributi forfettari, la differenza può essere attribuita nell'anno successivo.”

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11, della l.r. 40/2001 è aggiunto il seguente:

“2 bis. I contributi sono destinati al sostegno degli enti locali partecipanti alle gestioni associate e sono utilizzati secondo quanto previsto dagli atti associativi.”

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 40/2001)

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 40/2001 è inserito il seguente:

“Art. 11 bis

(Iniziative regionali per lo sviluppo delle gestioni associate)

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi definiti dal programma di riordino territoriale, promuove e sostiene lo sviluppo delle gestioni associate con iniziative, rivolte agli enti locali e agli altri enti pubblici interessati, finalizzate alla condivisione delle esperienze, all'approfondimento delle conoscenze, all'aggiornamento del personale.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per lo svolgimento delle iniziative di cui al comma 1 ed individua le risorse ad esse destinate, nell'ambito di quelle previste per l'attuazione della presente legge, in misura non superiore a 100 mila euro annui.”

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Martini

Firenze, 22 dicembre 2003

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 17.12.2003.

Testo coordinato della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), pubblicata sul Bollettino ufficiale 27 agosto 2001, n. 27.

coordinato con:

- legge regionale 22 dicembre 2003, n. 60 (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni"), pubblicata su questo Bollettino ufficiale.

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte.

I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al 17 dicembre 2003.

Sommario

- Art. 1 - Oggetto e definizioni
- Art. 2 - Programma di riordino territoriale
- Art. 3 - Criteri generali per l'individuazione dei livelli ottimali
- Art. 4 - Proposte dei comuni
- Art. 5 - Procedura di adozione del programma di riordino territoriale
- Art. 6 - Aggiornamenti del programma
- Art. 7 - Relazione al Consiglio
- Art. 8 - Condizioni e requisiti per l'incentivazione
- Art. 9 - Tipologia, misura e durata dei contributi

Art. 10 - Decorrenza e cumulo dei contributi

Art. 11 - Modalità attuative

Art. 11 bis - Iniziative regionali per lo sviluppo delle gestioni associate

Art. 12 - Disposizioni transitorie

Art. 13 - Ambiti territoriali delle comunità montane

Art. 14 - Modificazioni alle leggi regionali 26 novembre 1998, n. 85, 1 dicembre 1998, n. 87, 1 dicembre 1998, n. 88, concernenti l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali.

Art. 15 - Disposizioni finanziarie

Art. 1
Oggetto e definizioni

1. La presente legge disciplina le procedure per l'adozione del programma di riordino territoriale, contenente l'individuazione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi, e i criteri per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni.

2. Per esercizio associato di funzioni e servizi si intende sia il conferimento di funzioni comunali alla struttura associativa sia l'affidamento alla forma associativa di compiti di gestione inerenti un servizio comunale.

3. L'esercizio associato avviene negli ambiti territoriali, comunque denominati, individuati sulla base della legislazione regionale in relazione alle caratteristiche fisiche, sociali ed economiche del territorio e alle funzioni e ai servizi da esercitare, in particolare quando sono richieste specifiche modalità di svolgimento di compiti di programmazione, di organizzazione o di gestione dei servizi.

4. L'esercizio associato avviene, altresì, per i comuni di cui all'articolo 3, comma 1, nei livelli ottimali, individuati sulla base della presente legge in relazione alle caratteristiche demografiche e organizzative dei comuni medesimi.

Art. 2
Programma di riordino territoriale

1. Il programma di riordino territoriale effettua la ricognizione, ai sensi della legislazione⁽¹⁾ vigente, degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali previsti per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla legislazione regionale, il programma individua inoltre, per le funzioni conferite dalla Regione: